



**COMUNE DI GONZAGA**  
PROVINCIA DI MANTOVA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE  
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
"SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE E AUTOVETTURA,  
MOTOCARROZZETTA, E  
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE"***

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 44 DEL 24/05/2007

# INDICE

## CAPO I

### IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 5 – Ambiti operativi territoriali
- Art. 6 – Condizioni di esercizio
- Art. 7 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 8 – Riconoscibilità dei veicoli
- Art. 9 – Operatività del servizio

## CAPO II

### LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE

- Art. 10 - Requisiti e condizioni per l'accesso alla professione di noleggiatore di veicolo con conducente, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione

## CAPO III

### L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 12 - Contenuti del bando
- Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 14 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 – Inizio del servizio
- Art. 17 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 18 – Trasferimento dell'autorizzazione

## CAPO IV

### L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 19 – Collaborazione familiare
- Art. 20 – Sostituzione alla guida
- Art. 21 – Comportamento del conducente in servizio
- Art. 22 – Diritti dei conducenti
- Art. 23 - Divieti per i conducenti
- Art. 24 – Responsabilità del titolare
- Art. 25 – Comportamento degli utenti
- Art. 26 – Interruzione del trasporto
- Art. 27 – Trasporto di portatori di handicap
- Art. 28 – Sospensione dell'attività
- Art. 29 – Idoneità dei mezzi
- Art. 30 - Sostituzione dei veicoli
- Art. 31 – Controllo dei veicoli
- Art. 32 – Caratteristiche del veicolo
- Art. 33 - Tariffe

## CAPO V

### VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 34 - Vigilanza
- Art. 35 - Diffida
- Art. 36 – Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 38 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 39 – Rinuncia dell'autorizzazione
- Art. 40 – Procedimento sanzionatorio
- Art. 41 – Sanzioni

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 – Norma transitoria
- Art. 43 – Rinvio dinamico

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI  
PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
“SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E  
AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A  
TRAZIONE ANIMALE”**

**CAPO I**

**IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 1**

**Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura (fino a 9 posti), motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, così come definito dall'art. 1 – comma 1 – della Legge 15.01.1992 n. 21, rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea che hanno la funzione di provvedere al trasporto collettivo od individuale di persone e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

**Art. 2**

**Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle vigenti norme statali e regionali in materia.

**Art. 3**

**Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica, in possesso dei requisiti di legge, che può esercitare l'attività nelle forme previste dall'art. 7, comma 1, della L. n. 21/1992, salvo la possibilità di conferimento, come successivamente disciplinato.

2. Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e consente l'immatricolazione esclusivamente di tale mezzo.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 21/1992 – articolo 7 – comma 1 – i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985 n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.

4. Nei casi di cui al comma 3 – punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il concessionario è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 – comma 3 - della Legge 21/1992.

5. Il conferimento è soggetto a previa presentazione al competente ufficio dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto al Registro Imprese della CCIAA per l'attività di trasporto di persone;
- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione, debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolta da un conducente iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.

7. Il competente ufficio, constatata la regolarità del conferimento, provvede ad annotarlo sull'originale dell'autorizzazione.

8. Qualora per l'esercizio del noleggio, in conformità al disposto di cui all'art. 7, comma 1, della L. 21/1992, si adotti la forma societaria, le autorizzazioni rimangono comunque essere intestate alla persona fisica che ha superato il concorso pubblico e non potranno mai essere intestate alla società. In caso di recesso o di esclusione del titolare dell'autorizzazione, si applica l'art. 7, comma 3, della L. n. 21/1992.

9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al competente ufficio dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

#### **Art. 4 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del Comune di Gonzaga, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza del servizio di noleggio con conducente.

#### **Art. 5 Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e negli stati membri dell'Unione Europea.

2. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

3. Il prelevamento dell'utente, cioè l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

#### **Art. 6 Condizioni di esercizio**

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio del noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio dei servizi di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.

4. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione, che può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992, e conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare). Il titolare può, altresì, avvalersi di personale dipendente, purchè iscritto nel precitato ruolo dei conducenti e sotto l'osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.

#### **Art. 7 Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 – comma 1 – lettera a) della Legge 21/1992, il Comune stabilisce il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio. La determinazione del contingente delle autorizzazioni rilasciabili da parte del Comune, viene determinato con le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 15.04.1995 N. 20.

#### **Art. 8 Riconoscibilità dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di

una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed un numero progressivo attribuito dal Comune medesimo.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

### **Art. 9 Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il prelevamento dell'utenza, cioè l'inizio del servizio, deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l'autorizzazione. E' vietata la sosta del veicolo in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Il Comune può, in deroga a tale divieto e previa individuazione di apposite aree pubbliche, rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. n. 21/1992.

## **CAPO II**

### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE**

**Art. 10 Requisiti e condizioni per l'accesso alla professione di noleggiatore di veicolo con conducente, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione.**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo con conducente è consentito a coloro in possesso della patente di guida per il veicolo destinato al noleggio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, per i mezzi a motore, dotati dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale;

c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Unione Europea, ovvero possesso della carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

d) essere in possesso della patente di guida che abilita alla guida all'interno dell'Unione Europea, nonché del certificato di abilitazione professionale;

e) disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di rimessa per il ricovero del mezzo;

f) disponibilità in proprietà o in leasing del veicolo.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi;

b) abbia riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) sia stato sottoposto a provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965 n. 575, 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e succ. modif.;

d) abbia subito condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;

e) sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

f) sia incorso, negli ultimi 10 (dieci) anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, emessi, oltre che dal Comune a cui è rivolta l'istanza anche da altri Comuni;

g) abbia subito condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e segg. del codice penale.

3. L'idoneità professionale è conseguita con l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti, di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 ed all'art. 10 della L.R. n. 20/1995, tenuto dalla CCIAA di Mantova.

## **CAPO III**

### **L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO**

#### **Art. 11**

##### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono rilasciate a seguito di assegnazione tramite apposito bando di pubblico concorso.
2. Il bando è indetto entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato: integralmente all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre, il bando deve essere trasmesso alle associazioni di categoria provinciali.

#### **Art. 12**

##### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione dei requisiti richiesti per l'ammissione alla formazione della graduatoria e per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
  - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - f) indicazione del termine di assegnazione e rilascio dell'autorizzazione;
  - g) indicazione del Responsabile del Procedimento e delle modalità di accesso agli atti;
  - h) schema della domanda per la partecipazione al concorso.
2. Qualora, a seguito di pubblicazione del bando, non venga presentata alcuna domanda, si procederà all'emissione di un nuovo bando non prima di 6 (sei) mesi dalla scadenza del precedente bando.

#### **Art. 13 – Modalità presentazione delle domande**

1. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
2. La domanda di assegnazione di autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio con conducente, deve pervenire al Comune entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul BURL, pena l'inammissibilità della stessa. La domanda deve essere redatta in competente bollo e deve contenere le complete generalità del richiedente, cittadinanza e codice fiscale. Nella domanda, l'interessato deve, altresì, dichiarare, sotto propria responsabilità ed in conformità alla normativa sull'autocertificazione, quanto segue:
  - 1) di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Mantova, previsto dall'art. 6 della L. n. 21/1992 e dall'art. 10 della L.R. n. 20/1995, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione;
  - 2) il possesso della patente di guida;
  - 3) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada);
  - 4) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività e, pertanto, di non essere incorso nei procedimenti ostativi previsti dall'art. 10, comma 2, del presente regolamento;
  - 5) di non essere titolare di licenza per l'esercizio di taxi e di non avere trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti.

La domanda deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 252/1998;
- indicazione dei titoli oggetto di valutazione eventualmente posseduti, di cui al successivo art. 14;

- impegno ad avere la disponibilità di una rimessa per la sosta del veicolo prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
- impegno ad avere la disponibilità a titolo di proprietà o di leasing del veicolo prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

#### **Art. 14**

##### **Titoli oggetto di valutazione**

1. L'assegnazione dell'autorizzazione avviene sulla base di una graduatoria formulata per titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, ovvero essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi – punti 5 ogni semestre fino ad un massimo di 8 (otto) semestri;
- b) diploma di maturità – 3 punti;
- c) diploma di laurea – punti 2.
- d) titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che intendono ampliare il parco macchine – punti 1.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, come risultante dal protocollo comunale.

#### **Art. 15**

##### **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Settore competente, approvata, con apposito provvedimento, la graduatoria di merito, redatta secondo i criteri suindicati, provvede ad assegnare l'autorizzazione entro 30 giorni dall'approvazione. Di tale assegnazione ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro il termine di 60 giorni per presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione).

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini assegnati dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente collocato nella graduatoria approvata.

4. Le autorizzazioni sono materialmente rilasciate entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il competente ufficio comunale provvederà a verificare quanto autodichiarato ed il richiedente dovrà dimostrare:

- a) di essere proprietari o di avere la disponibilità del mezzo in leasing per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione, comunicando i dati identificati del veicolo;
- b) di avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, della rimessa dove il veicolo deve sostare ed essere a disposizione dell'utenza;
- c) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge.

5. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova.

6. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 10 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione) comporta la revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 16 - Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del titolo.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere ancora la disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili. Trascorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.
3. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di 2 (due) giorni, al competente ufficio comunale.

## **Art. 17**

### **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata senza limitazioni di scadenza.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere richiesto al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni necessarie per il trasferimento ed il possesso dei requisiti dell'avente causa. Qualora il trasferimento non venga richiesto entro il termine stabilito dal successivo art. 18, comma 2, salvo comprovati impedimenti, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso nei termini stabiliti dall'art. 11 (concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni). Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione dal Comune di Gonzaga, né gli può essere assegnata un'autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui ha trasferito la precedente.
3. Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, previsti dalla legge e dal presente regolamento; qualora gli accertamenti diano esito negativo, l'intestatario decade dalla titolarità dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi previsti nei successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.

## **Art. 18 Trasferimento dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessanta anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero, può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 (due) anni, dietro autorizzazione del Comune di Gonzaga ad un soggetto terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto, in possesso dei requisiti di legge. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso con le modalità di cui al precedente art. 11. Ai fini dell'applicazione del presente comma per nucleo familiare s'intende il nucleo familiare originario che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) o collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi.
3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal trasferimento della prima.
4. Al fine di attere il trasferimento dell'autorizzazione, occorre che:
  - a) l'avente causa sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 10;
  - a) (nel caso di trasferimento per atti tra vivi) venga presentato l'atto che dimostri l'effettivo trasferimento dell'azienda;

- b) (*nel caso di trasferimento "mortis causa"*) venga presentata, da parte degli eredi, comunicazione contenente l'indicazione dell'erede che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione oppure la dichiarazione circa l'intenzione di trasferirla a terzi.

## **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **Art. 19 Collaborazione familiare**

1. Il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, può avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante la costituzione dell'impresa familiare, compreso le eventuali modifiche, deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del titolare dell'impresa che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della L. n. 21/1992;
  - b) autocertificazione resa dal collaboratore sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 e sull'iscrizione all'INPS ed all'INAIL;
  - c) copia dell'atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 riferiti al collaboratore.
4. Il competente ufficio comunale, verificata la regolarità della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti, annota sull'autorizzazione rilasciata al titolare gli estremi della collaborazione familiare.

### **Art. 20 Sostituzione alla guida**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio dei soggetti di seguito elencati, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992:

- della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile e al precedente art. 20;
- di lavoratori dipendenti secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 4;
- di soci, in caso di persona giuridica.

### **Art. 21 – Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutta la fase del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - d) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o d'interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
  - e) consegnare al Responsabile della Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte dell'utente, il percorso più breve per recarsi al luogo indicato;
  - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
  - i) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - j) comunicare al Comune di Gonzaga i casi di incidente stradale che impediscano l'esercizio

dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;

- k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) comunicare al competente ufficio comunale il cambio di residenza e dell'ubicazione della rimessa entro il termine di 30 (trenta) giorni ed eventuali notifiche degli Uffici Territoriali di Governo – Prefettura – relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro 2 (due) dalla notificazione;
- n) rispettare i termini per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo causa di forza maggiore;
- o) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- p) tenere a bordo copia dell'autorizzazione e del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

3. Il veicolo utilizzato per svolgere il servizio deve essere dotato di contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune di Gonzaga, il nome di titolare dell'autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile.

## **Art. 22 Diritti dei conducenti**

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) la prestazione del servizio non è obbligatoria;
- b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto, qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- f) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
- g) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- h) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo, il risarcimento del danno;
- i) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

## **Art. 23 Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o di pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

- k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- l) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e comunque superiore ai 15 minuti;
- m) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

#### **Art. 24 Responsabilità del titolare**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Gonzaga.
2. Le modalità d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

#### **Art. 25 Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di noleggio, è fatto divieto di:
  - a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art. 26 Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 27 Trasporto di portatori di handicap**

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 24/07/1996 n. 503 e legge n. 104/1992. Ai sensi dell'art. 14, comma 1°, della L. n. 21/1992 i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

#### **Art. 28 Sospensione dell'attività**

1. E' possibile sospendere l'attività per un periodo massimo di 1 (un) anno in caso di comprovati e gravi motivi.
2. Trascorso tale periodo, qualora il titolare non sia in grado di riprendere il servizio o direttamente o tramite i soggetti indicati al precedente art. 20 (sostituzione alla guida), si procederà alla revoca dell'autorizzazione che rientrerà in disponibilità del Comune e sarà messa a concorso nei tempi stabiliti dal precedente art. 11 (concorso per assegnazione delle autorizzazioni).

#### **Art. 29 Idoneità dei mezzi**

1. Il Comune di Gonzaga ha facoltà di predisporre, tramite la Polizia Locale, in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente organo, non ottemperi al ripristino delle condizioni ottimali, il Responsabile del Settore competente, previa

diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino delle condizioni di decoro e di conservazione del mezzo.

3. Con apposito verbale la Polizia Locale attesta lo stato di conservazione ed il decoro del veicolo oppure indica le prescrizioni necessarie al suo ottenimento.

#### **Art. 30 Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il veicolo di servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

2. Ai fini dell'immatricolazione del nuovo mezzo, il Responsabile del Settore competente rilascia il necessario nulla osta.

3. Successivamente, il medesimo Responsabile provvede ad aggiornare l'autorizzazione con i nuovi dati del veicolo, previa acquisizione di copia del libretto di circolazione e copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata.

#### **Art. 31 Controllo dei veicoli**

1. Qualora il veicolo in occasione dei controlli di legge, risulti privo di tutto o in parte delle caratteristiche necessarie, deve essere reso idoneo nel termine indicato all'autorità competente.

2. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del competente Settore dispone la sospensione per 90 giorni del titolo autorizzatorio.

3. In questo periodo il titolare deve individuare un nuovo veicolo.

4. Qualora non ottemperi, si provvederà alla revoca del titolo autorizzatorio che rientrerà in disponibilità del contingente comunale e seguirà l'iter previsto dal precedente art. 11 (concorso per assegnazione dell'autorizzazione).

#### **Art. 32 Caratteristiche del veicolo**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere le caratteristiche indicati al precedente art. 8;
- b) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- c) essere completamente accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;
- d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere eventuale bagaglio al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.

#### **Art. 33 Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente di autovettura sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti stabiliti dal disposto del D.M. Ministro dei Trasporti 20/04/1993.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e nel caso di convenzioni con soggetti terzi ai sensi del precedente art. 4, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

### **CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **Art. 34 Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale che può promuovere verifiche, d'ufficio o in seguito a reclamo, assumere le conseguenti determinazioni per i provvedimenti del caso.

#### **Art. 35 Diffida**

Il Responsabile del Settore competente, diffida il titolare dell'autorizzazione, quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) Incorra in violazioni al precedente art. 29, comma 2, (idoneità dei mezzi);
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) si procuri, con continuità e stabilità, servizio analogo in territori d'altri comuni che impedisca il regolare svolgimento dell'attività sul territorio del Comune di Gonzaga;
- d) fermi il veicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo disposizione del trasportato ed in casi d'accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

### **Art. 36 Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa per 30 (trenta) giorni, in caso di:
  - violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del successivo art. 41 (sanzioni);
  - utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - violazione al precedente art. 29, comma 2, (idoneità dei mezzi);
  - a seguito di 3 (tre) provvedimenti di diffida adottati ai sensi del precedente art. 35 (diffida).
2. L'autorizzazione può essere, altresì, sospesa da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni per violazione del precedente art. 9 (operatività del servizio) e dell'art. 3 della L.R. n. 20/1995.

### **Art. 37 Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) quando, in capo al titolare della stessa, vengano a mancare i requisiti di cui al precedente art. 10 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione);
  - b) a seguito di 3 (tre) provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 36 (sospensione dell'autorizzazione);
  - c) nei casi indicati ai precedenti: art. 15, comma 6 (assegnazione e rilascio autorizzazione), art. 16, comma 2 (inizio del servizio), art. 17, comma 2 (validità dell'autorizzazione), art. 28, comma 2 (sospensione attività), art. 31, comma 4 (controllo veicoli);
  - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio;
  - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 38 Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - nel caso previsto dall'art. 17, comma 3 (validità dell'autorizzazione);
  - per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - quando sono stati irrogati tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione adottati ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. n. 20/1995, nell'arco di un quinquennio.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 39 Rinuncia dell'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione, deve presentare comunicazione scritta al competente ufficio comunale, allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.

### **Art. 40 Procedimento sanzionatorio**

1. I procedimenti di diffida, sospensione o revoca devono iniziare da regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la

revoca, devono essere contestati tempestivamente, per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

2. Dell'esito del provvedimento è tempestivamente informato l'interessato e, ove si proceda alla revoca ed alla decadenza dell'autorizzazione, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Gonzaga all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di diffida, sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

4. Per quanto concerne la disciplina del procedimento sanzionatorio si richiama quanto previsto nel Regolamento di disciplina sanzioni conseguenti alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

#### **Art. 41 Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la diffida, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione d'esercizio, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per la violazione del precedente art. 21 (comportamento del conducente in servizio), commi 1 e 3.
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 per la violazione del precedente art. 23 (divieti per i conducenti).

### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, della deliberazione – divenuta esecutiva – con la quale il Consiglio Comunale lo ha approvato. Con l'entrata in vigore del regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune di Gonzaga.

#### **Art. 43 Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formali modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.